

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

# L 171

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

48° anno  
2 luglio 2005

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 1027/2005 della Commissione, del 1° luglio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	1
Regolamento (CE) n. 1028/2005 della Commissione, del 1° luglio 2005, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 166 <sup>a</sup> gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97	3
Regolamento (CE) n. 1029/2005 della Commissione, del 1° luglio 2005, che fissa il prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la 85 <sup>a</sup> gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2799/1999	5
Regolamento (CE) n. 1030/2005 della Commissione, del 1° luglio 2005, relativo alla 338 <sup>a</sup> gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90	6
Regolamento (CE) n. 1031/2005 della Commissione, del 1° luglio 2005, che fissa prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la 21 <sup>a</sup> gara parziale indetta nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 214/2001	7
Regolamento (CE) n. 1032/2005 della Commissione, del 1° luglio 2005, che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 166 <sup>a</sup> gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97	8
Regolamento (CE) n. 1033/2005 della Commissione, del 1° luglio 2005, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 22 <sup>a</sup> gara particolare indetta nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999	10
★ <b>Regolamento (CE) n. 1034/2005 della Commissione, del 1° luglio 2005, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario autonomo per l'aglio a decorrere dal 1° luglio 2005</b>	11
★ <b>Regolamento (CE) n. 1035/2005 della Commissione, del 1° luglio 2005, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario autonomo per le conserve di funghi a decorrere dal 1° luglio 2005</b>	15

1

(segue)

# IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

★ Regolamento (CE) n. 1036/2005 della Commissione, del 1° luglio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari .....	19
Regolamento (CE) n. 1037/2005 della Commissione, del 1° luglio 2005, recante misure di emergenza per la protezione e la ricostituzione dello stock di acciuga nella sottozona CIEM VIII .....	24
Regolamento (CE) n. 1038/2005 della Commissione, del 1° luglio 2005, che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri .....	25

---

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

**Consiglio**

2005/478/CE:

★ Decisione del Consiglio, del 24 giugno 2005, recante nomina di un membro al Comitato delle regioni .....	26
--	----


2005/479/CE:

★ Decisione del Consiglio, del 24 giugno 2005, recante nomina di un supplente al Comitato delle regioni .....	27
---	----

**Commissione**

2005/480/CE:

★ Decisione della Commissione, del 30 aprile 2004, relativa alle cause COMP/D2/32448 e 32450 Compagnie Maritimes Belges SA (Seguito alla sentenza della Corte di giustizia del 16 marzo 2000) [notificata con il numero C(2004) 1779] .....	28
---	----



## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1027/2005 DELLA COMMISSIONE****del 1° luglio 2005****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 2 luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 2005.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° luglio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	60,2
	999	60,2
0707 00 05	052	80,7
	999	80,7
0709 90 70	052	87,3
	999	87,3
0805 50 10	382	71,1
	388	64,9
	528	59,9
	999	65,3
0808 10 80	388	91,7
	400	88,3
	508	78,2
	512	72,2
	524	62,4
	528	73,7
	720	98,8
	804	99,3
0809 10 00	052	179,2
	999	179,2
0809 20 95	052	272,5
	068	218,2
	400	307,0
	999	265,9
0809 40 05	624	121,4
	999	121,4

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1028/2005 DELLA COMMISSIONE****del 1° luglio 2005****che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 166ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari<sup>(2)</sup>, gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro di intervento da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il

burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la 166ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, i prezzi minimi di vendita del burro di intervento nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 2 luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 2005.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

<sup>(2)</sup> GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° luglio 2005, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 166ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula			A		B	
Modo di utilizzazione			Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Prezzo minimo di vendita	Burro $\geq$ 82 %	Nello stato in cui si trova	206,1	210	—	—
		Concentrato	204,1	—	—	—
Cauzione di trasformazione		Nello stato in cui si trova	73	73	—	—
		Concentrato	73	—	—	—

## REGOLAMENTO (CE) N. 1029/2005 DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 2005

che fissa il prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la 85ª gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2799/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere<sup>(2)</sup>, gli organismi d'intervento hanno indetto una gara permanente per la vendita di taluni quantitativi di latte scremato in polvere da essi detenuti.
- (2) Ai sensi dell'articolo 30 di tale regolamento, tenuto conto delle offerte ricevute, è fissato, per ciascuna gara particolare, un prezzo minimo di vendita o si decide di non dar seguito alla gara. L'importo della cauzione di trasformazione deve essere fissato tenendo conto della differenza tra il prezzo di mercato del latte scremato in polvere e il prezzo minimo di vendita.

- (3) È opportuno fissare, in ragione delle offerte presentate, il prezzo minimo di vendita al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione di trasformazione.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la 85ª gara particolare effettuata a norma del regolamento (CE) n. 2799/1999, per la quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 28 giugno 2005, il prezzo minimo di vendita e la cauzione di trasformazione sono fissati come segue:

- prezzo minimo di vendita: 195,24 EUR/100 kg,  
— cauzione di trasformazione: 35,00 EUR/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 2 luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 2005.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

<sup>(2)</sup> GU L 340 del 31.12.1999, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).

**REGOLAMENTO (CE) N. 1030/2005 DELLA COMMISSIONE****del 1° luglio 2005****relativo alla 338<sup>a</sup> gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità<sup>(2)</sup>, gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. A norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara.

Occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione.

- (2) L'esame delle offerte ricevute porta a non dare seguito alla gara.
- (3) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la 338<sup>a</sup> gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, non è dato alcun seguito alla gara.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 2 luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 2005.

*Per la Commissione*  
Mariann FISCHER BOEL  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

<sup>(2)</sup> GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).



**REGOLAMENTO (CE) N. 1031/2005 DELLA COMMISSIONE****del 1° luglio 2005****che fissa prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la 21ª gara parziale indetta nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 214/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 214/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere<sup>(2)</sup>, gli organismi di intervento hanno posto in vendita mediante gara permanente alcuni quantitativi di latte scremato in polvere da essi detenuti.
- (2) Tenendo conto delle offerte ricevute, per ciascuna gara parziale è fissato un prezzo minimo di vendita oppure si

decide di non procedere all'aggiudicazione, conformemente al disposto dell'articolo 24 bis del regolamento (CE) n. 214/2001.

- (3) Alla luce delle offerte ricevute occorre fissare un prezzo minimo di vendita.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la 21ª gara parziale indetta a norma del regolamento (CE) n. 214/2001, il cui termine di presentazione delle offerte è scaduto il 28 giugno 2005, il prezzo minimo di vendita del latte scremato è fissato a 196,24 EUR/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 2 luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 2005.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

<sup>(2)</sup> GU L 37 del 7.2.2001, pag. 100. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).

**REGOLAMENTO (CE) N. 1032/2005 DELLA COMMISSIONE****del 1° luglio 2005****che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 166<sup>a</sup> gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari <sup>(2)</sup>, gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro di intervento da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il

burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

- (2) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la 166<sup>a</sup> gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97 l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 2 luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 2005.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

<sup>(2)</sup> GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° luglio 2005, che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 166ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula		A		B	
Modo di utilizzazione		Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Importo massimo dell'aiuto	Burro $\geq$ 82 %	41	37,5	—	—
	Burro < 82 %	—	36,1	—	—
	Burro concentrato	—	—	—	—
	Crema	—	—	20	16
Cauzione di trasformazione	Burro	45	—	—	—
	Burro concentrato	—	—	—	—
	Crema	—	—	22	—

**REGOLAMENTO (CE) N. 1033/2005 DELLA COMMISSIONE****del 1° luglio 2005****che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 22ª gara particolare indetta nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte<sup>(2)</sup>, gli organismi di intervento hanno messo in vendita mediante gara permanente alcuni quantitativi di burro da essi detenuti.
- (2) Tenendo conto delle offerte ricevute, per ciascuna gara particolare è fissato un prezzo minimo di vendita oppure

si decide di non procedere all'aggiudicazione, conformemente al disposto dell'articolo 24 bis del regolamento (CE) n. 2771/1999.

- (3) Tenendo conto delle offerte ricevute, occorre fissare un prezzo minimo di vendita.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la 22ª gara particolare indetta ai sensi del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 28 giugno 2005, il prezzo minimo di vendita del burro è fissato a 275 EUR/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 2 luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 2005.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

<sup>(2)</sup> GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).

## REGOLAMENTO (CE) N. 1034/2005 DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 2005

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario autonomo per l'aglio a decorrere dal 1° luglio 2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

sione (CE) n. 1077/2004 <sup>(3)</sup>, (CE) n. 1743/2004 <sup>(4)</sup> e (CE) n. 218/2005 <sup>(5)</sup>.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(4) Il nuovo contingente deve avere carattere transitorio e non deve pregiudicare l'esito dei negoziati in corso presso l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) in seguito all'adesione dei nuovi Stati membri.

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

(5) Il comitato di gestione per ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, primo comma,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

considerando quanto segue:

## Articolo 1

(1) Il regolamento (CE) n. 565/2002 della Commissione <sup>(1)</sup> ha fissato le modalità di gestione dei contingenti tariffari e ha istituito un regime di certificati d'origine per l'aglio importato dai paesi terzi.

1. A decorrere dal 1° luglio 2005 è aperto un contingente tariffario autonomo di 4 400 tonnellate, recante il numero d'ordine 09.4018 (di seguito «contingente autonomo»), per le importazioni comunitarie di aglio, fresco o refrigerato, del codice NC 0703 20 00.

(2) Il regolamento (CE) n. 228/2004 della Commissione, del 3 febbraio 2004, relativo a misure transitorie applicabili al regolamento (CE) n. 565/2002 a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia <sup>(2)</sup>, ha stabilito alcune misure atte a consentire agli importatori di tali paesi (di seguito «nuovi Stati membri») di beneficiare del regolamento (CE) n. 565/2002. Le misure suddette sono intese a garantire che sia fatta una distinzione tra importatori tradizionali e nuovi importatori dei nuovi Stati membri e ad adeguare la nozione di quantitativi di riferimento, in modo da consentire a tali importatori di beneficiare del sistema.

2. Il tasso del dazio ad valorem applicabile ai prodotti importati nell'ambito del contingente autonomo è del 9,6 %.

## Articolo 2

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, i regolamenti (CE) n. 565/2002 e (CE) n. 228/2004 si applicano alla gestione del contingente autonomo.

(3) Allo scopo di garantire la continuità di approvvigionamento del mercato della Comunità allargata, tenendo conto delle condizioni economiche di approvvigionamento esistenti nei nuovi Stati membri anteriormente alla loro adesione all'Unione europea, è opportuno aprire a titolo autonomo e temporaneo un contingente tariffario di importazione per l'aglio fresco o refrigerato del codice NC 0703 20 00. Questo nuovo contingente si aggiunge a quelli aperti dai regolamenti della Commis-

Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 1, dell'articolo 5, paragrafo 5, e dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 565/2002 non si applicano alla gestione del contingente autonomo.

## Articolo 3

La validità dei titoli d'importazione rilasciati a titolo del contingente autonomo, di seguito i «titoli», è limitata al 30 settembre 2005.

I titoli recano, nella casella 24, una delle diciture riportate nell'allegato I.

<sup>(1)</sup> GU L 86 del 3.4.2002, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 537/2004 (GU L 86 del 24.3.2004, pag. 9).<sup>(2)</sup> GU L 39 dell'11.2.2004, pag. 10.<sup>(3)</sup> GU L 203 dell'8.6.2004, pag. 7.<sup>(4)</sup> GU L 311 dell'8.10.2004, pag. 19.<sup>(5)</sup> GU L 39 dell'11.2.2005, pag. 5.

*Articolo 4*

1. Gli importatori possono inoltrare le domande di titoli presso le autorità competenti degli Stati membri nei cinque giorni lavorativi successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

I titoli devono recare nella casella 20 una delle diciture riportate nell'allegato II.

2. Le domande di titoli presentate da un singolo importatore non possono riferirsi a un quantitativo superiore al 10 % del contingente autonomo.

*Articolo 5*

Il contingente autonomo è ripartito come segue:

- 70 % per gli importatori tradizionali,
- 30 % per i nuovi importatori.

Se il quantitativo assegnato a una delle categorie di importatori non è interamente utilizzato dalla stessa, il quantitativo residuo può essere assegnato all'altra categoria.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 2005.

*Articolo 6*

1. Il settimo giorno lavorativo successivo all'entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli.

2. I titoli sono rilasciati il dodicesimo giorno lavorativo successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, purché la Commissione non abbia adottato misure particolari in applicazione del paragrafo 3.

3. La Commissione, qualora, sulla base delle comunicazioni pervenutele in applicazione del paragrafo 1, constati che le domande di titoli superano i quantitativi disponibili per una categoria di importatori in applicazione dell'articolo 5 del presente regolamento, stabilisce, mediante regolamento, un coefficiente uniforme di riduzione per le domande di cui trattasi.

*Articolo 7*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Per la Commissione*  
Mariann FISCHER BOEL  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO I

## Diciture di cui all'articolo 3

- *in spagnolo*: Certificado expedido en virtud del Reglamento (CE) n° 1034/2005 y válido únicamente hasta el 30 de septiembre de 2005
- *in ceco*: licence vydaná na základě nařízení (ES) č. 1034/2005 a platná pouze do 30. září 2005
- *in danese*: licens udstedt i henhold til forordning (EF) nr. 1034/2005 og kun gyldig til den 30. september 2005
- *in tedesco*: Lizenz gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1034/2005 erteilt und nur bis zum 30. September 2005 gültig
- *in estone*: määruse (EÜ) nr 1034/2005 kohaselt esitatud litsentsitaotlus kehtib ainult kuni 30. septembrini 2005
- *in greco*: πιστοποιητικά που εκδίδονται κατ' εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1034/2005 και ισχύουν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2005
- *in inglese*: licence issued under Regulation (EC) No 1034/2005 and valid only until 30 September 2005
- *in francese*: certificat émis au titre du règlement (CE) n° 1034/2005 et valable seulement jusqu'au 30 septembre 2005
- *in italiano*: Domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 1034/2005 e valida soltanto fino al 30 settembre 2005
- *in lettone*: licence ir izsniegta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1034/2005 un ir derīga tikai līdz 2005. gada 30. septembrim
- *in lituano*: licencija, išduota pagal Reglamento (EB) Nr. 1034/2005 nuostatas, galiojanti tik iki 2005 m. rugsėjo 30 d.
- *in ungherese*: a 1034/2005/EK rendelet szerinti engedélykérelem, 2005. szeptember 30-ig érvényes
- *in olandese*: overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1034/2005 afgegeven certificaat dat slechts geldig is tot en met 30 september 2005
- *in polacco*: pozwolenie wydane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1034/2005 i ważne wyłącznie do dnia 30 września 2005 r.
- *in portoghese*: certificado emitido a título do Regulamento (CE) n.º 1034/2005 e eficaz somente até 30 de Setembro de 2005
- *in slovacco*: povolenie vydané na základe nariadenia (ES) č. 1034/2005 a platné len do 30. septembra 2005
- *in sloveno*: dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 1034/2005 in veljavno samo do 30. septembra 2005
- *in finlandese*: asetuksen (EY) N:o 1034/2005 mukainen todistus, joka on voimassa ainoastaan 30 päivään syyskuuta 2005
- *in svedese*: Licens utfärdad enligt förordning (EG) nr 1034/2005, giltig endast till och med den 30 september 2005

## ALLEGATO II

**Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 1**

- *in spagnolo*: Solicitud de certificado presentada al amparo del Reglamento (CE) n° 1034/2005
  - *in ceco*: žádost o licenci podaná na základě nařízení (ES) č. 1034/2005
  - *in danese*: licensansøgning i henhold til forordning (EF) nr. 1034/2005
  - *in tedesco*: Lizenzantrag gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1034/2005
  - *in estone*: määruse (EÜ) nr 1034/2005 kohaselt esitatud litsentsitaotlus
  - *in greco*: αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού κατ' εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1034/2005
  - *in inglese*: licence application under Regulation (EC) No 1034/2005
  - *in francese*: demande de certificat faite au titre du règlement (CE) n° 1034/2005
  - *in italiano*: domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 1034/2005
  - *in lettone*: licence pieprasīta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1034/2005
  - *in lituano*: prašymas išduoti licenciją pagal Reglamentą (EB) Nr. 1034/2005
  - *in ungherese*: a 1034/2005/EK rendelet szerinti engedélykérelem
  - *in olandese*: overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1034/2005 ingediende certificaataanvraag
  - *in polacco*: wniossek o pozwolenie przedłożony zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1034/2005
  - *in portoghese*: pedido de certificado apresentado a título do Regulamento (CE) n.º 1034/2005
  - *in slovacco*: žiadosť o povolenie na základe nariadenia (ES) č. 1034/2005
  - *in sloveno*: dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 1034/2005
  - *in finlandese*: asetuksen (EY) N:o 1034/2005 mukainen todistushakemus
  - *in svedese*: Licensansökan enligt förordning (EG) nr 1034/2005
-



## REGOLAMENTO (CE) N. 1035/2005 DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 2005

## recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario autonomo per le conserve di funghi a decorrere dal 1° luglio 2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(CE) n. 1076/2004 <sup>(2)</sup>, (CE) n. 1749/2004 <sup>(3)</sup> e (CE) n. 220/2005 <sup>(4)</sup>.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(4) Il nuovo contingente deve avere carattere transitorio e non deve pregiudicare l'esito dei negoziati in corso presso l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) in seguito all'adesione dei nuovi Stati membri.

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

(5) Il comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttili non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, primo comma,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

considerando quanto segue:

1. A decorrere dal 1° luglio 2005 è aperto un contingente tariffario autonomo di 1 200 tonnellate (peso netto sgocciolato) recante il numero d'ordine 09.4019 (di seguito «contingente autonomo») per le importazioni comunitarie di conserve di funghi del genere *Agaricus* dei codici NC 0711 51 00, 2003 10 20 e 2003 10 30.(1) Il regolamento (CE) n. 1864/2004 della Commissione <sup>(1)</sup> ha aperto contingenti tariffari per l'importazione di conserve di funghi dai paesi terzi e ha fissato le relative modalità di gestione.

2. Il tasso del dazio ad valorem applicabile ai prodotti importati nell'ambito del contingente autonomo è del 12 % per i prodotti del codice NC 0711 51 00 e del 23 % per i prodotti dei codici 2003 10 20 e 2003 10 30.

(2) Il regolamento (CE) n. 1864/2004 ha previsto alcune misure transitorie atte a consentire agli importatori della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (di seguito «nuovi Stati membri») di beneficiare dei contingenti. Le misure suddette sono intese a garantire che sia fatta una distinzione tra importatori tradizionali e nuovi importatori dei nuovi Stati membri e ad adeguare i quantitativi che possono essere oggetto di domande di titoli da parte di importatori tradizionali dei nuovi Stati membri, in modo da consentire a tali importatori di beneficiare del sistema.

## Articolo 2

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, il regolamento (CE) n. 1864/2004 si applica alla gestione del contingente autonomo.

(3) Allo scopo di garantire la continuità di approvvigionamento del mercato della Comunità allargata, tenendo conto delle condizioni economiche di approvvigionamento esistenti nei nuovi Stati membri anteriormente alla loro adesione all'Unione europea, è opportuno aprire a titolo autonomo e temporaneo un contingente tariffario di importazione per le conserve di funghi del genere *Agaricus* dei codici NC 0711 51 00, 2003 10 20 e 2003 10 30. Questo nuovo contingente tariffario si aggiunge a quelli aperti dai regolamenti della Commissione

Tuttavia le disposizioni dell'articolo 1, dell'articolo 5, paragrafi 2 e 5, dell'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, dell'articolo 7, dell'articolo 8, paragrafo 2, e degli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 1864/2004 non si applicano alla gestione del contingente autonomo.

## Articolo 3

La validità dei titoli d'importazione rilasciati nell'ambito del contingente autonomo (di seguito «titoli») è limitata al 30 settembre 2005.

<sup>(1)</sup> GU L 325 del 28.10.2004, pag. 30.<sup>(2)</sup> GU L 203 dell'8.6.2004, pag. 3.<sup>(3)</sup> GU L 312 del 9.10.2004, pag. 3.<sup>(4)</sup> GU L 39 dell'11.2.2005, pag. 11.

I titoli recano, nella casella 24, una delle diciture riportate nell'allegato I.

#### Articolo 4

1. Gli importatori possono inoltrare le domande di titoli presso le autorità competenti degli Stati membri nei cinque giorni lavorativi successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

I titoli devono recare nella casella 20 una delle diciture riportate nell'allegato II.

2. Le domande di titoli presentate da un singolo importatore tradizionale non possono riferirsi a un quantitativo superiore al 9 % del contingente autonomo.

3. Le domande di titoli presentate da un singolo nuovo importatore non possono riferirsi a un quantitativo superiore all'1 % del contingente autonomo.

#### Articolo 5

Il contingente autonomo è ripartito come segue:

— 95 % per gli importatori tradizionali,

— 5 % per i nuovi importatori.

Se il quantitativo assegnato a una delle categorie di importatori non è interamente utilizzato dalla stessa, il quantitativo residuo può essere assegnato all'altra categoria.

#### Articolo 6

1. Il settimo giorno lavorativo successivo all'entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli.

2. I titoli sono rilasciati il dodicesimo giorno lavorativo successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, purché la Commissione non abbia adottato misure particolari in applicazione del paragrafo 3.

3. La Commissione, qualora, sulla base delle comunicazioni pervenutele in applicazione del paragrafo 1, constati che le domande di titoli superano i quantitativi disponibili per una categoria di importatori in applicazione dell'articolo 5, stabilisce, mediante regolamento, un coefficiente uniforme di riduzione per le domande di cui trattasi.

#### Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 2005.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO I

## Diciture di cui all'articolo 3

- *in spagnolo*: Certificado expedido en virtud del Reglamento (CE) n<sup>o</sup> 1035/2005 y válido únicamente hasta el 30 de septiembre de 2005
- *in ceco*: licence vydaná na základě nařízení (ES) č. 1035/2005 a platná pouze do 30. září 2005
- *in danese*: licens udstedt i henhold til forordning (EF) nr. 1035/2005 og kun gyldig til den 30. september 2005
- *in tedesco*: Lizenz gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1035/2005 erteilt und nur bis zum 30. September 2005 gültig
- *in estone*: määruse (EÜ) nr 1035/2005 kohaselt esitatud litsentsitaotlus kehtib ainult kuni 30. septembrini 2005
- *in greco*: πιστοποιητικά που εκδίδονται κατ' εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1035/2005 και ισχύουν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2005
- *in inglese*: licence issued under Regulation (EC) No 1035/2005 and valid only until 30 September 2005
- *in francese*: certificat émis au titre du règlement (CE) n<sup>o</sup> 1035/2005 et valable seulement jusqu'au 30 septembre 2005
- *in italiano*: Domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 1035/2005 e valida soltanto fino al 30 settembre 2005
- *in lettone*: licence ir izsniegta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1035/2005 un ir derīga tikai līdz 2005. gada 30. septembrim
- *in lituano*: licencija, išduota pagal Reglamento (EB) Nr. 1035/2005 nuostatas, galiojanti tik iki 2005 m. rugsėjo 30 d.
- *in ungherese*: a 1035/2005/EK rendelet szerinti engedélykérelem, 2005. szeptember 30-ig érvényes
- *in olandese*: overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1035/2005 afgegeven certificaat dat slechts geldig is tot en met 30 september 2005
- *in polacco*: pozwolenie wydane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1035/2005 i ważne wyłącznie do dnia 30 września 2005 r.
- *in portoghese*: certificado emitido a título do Regulamento (CE) n.º 1035/2005 e eficaz somente até 30 de Setembro de 2005
- *in slovacco*: povolenie vydané na základe nariadenia (ES) č. 1035/2005 a platné len do 30. septembra 2005
- *in sloveno*: dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 1035/2005 in veljavno samo do 30. septembra 2005
- *in finlandese*: asetuksen (EY) N:o 1035/2005 mukainen todistus, joka on voimassa ainoastaan 30 päivään syyskuuta 2005
- *in svedese*: Licens utfärdad enligt förordning (EG) nr 1035/2005, giltig endast till och med den 30 september 2005

## ALLEGATO II

**Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 1**

- *in spagnolo*: Solicitud de certificado presentada al amparo del Reglamento (CE) n° 1035/2005
  - *in ceco*: žádost o licenci podaná na základě nařízení (ES) č. 1035/2005
  - *in danese*: licensansøgning i henhold til forordning (EF) nr. 1035/2005
  - *in tedesco*: Lizenzantrag gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1035/2005
  - *in estone*: määruse (EÜ) nr 1035/2005 kohaselt esitatud litsentsitaotlus
  - *in greco*: αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού κατ' εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1035/2005
  - *in inglese*: licence application under Regulation (EC) No 1035/2005
  - *in francese*: demande de certificat faite au titre du règlement (CE) n° 1035/2005
  - *in italiano*: domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 1035/2005
  - *in lettone*: licence pieprasīta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1035/2005
  - *in lituano*: prašymas išduoti licenciją pagal Reglamentą (EB) Nr. 1035/2005
  - *in ungherese*: a 1035/2005/EK rendelet szerinti engedélykérelem
  - *in olandese*: overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1035/2005 ingediende certificaataanvraag
  - *in polacco*: wniossek o pozwolenie przedłożony zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1035/2005
  - *in portoghese*: pedido de certificado apresentado a título do Regulamento (CE) n.º 1035/2005
  - *in slovacco*: žiadosť o povolenie na základe nariadenia (ES) č. 1035/2005
  - *in sloveno*: dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 1035/2005
  - *in finlandese*: asetuksen (EY) N:o 1035/2005 mukainen todistushakemus
  - *in svedese*: Licensansökan enligt förordning (EG) nr 1035/2005
-

## REGOLAMENTO (CE) N. 1036/2005 DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 2005

**che modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 29, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione<sup>(2)</sup> stabilisce, tra l'altro, le modalità per l'applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dei regimi di importazione previsti nell'ambito degli accordi europei tra la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e taluni paesi dell'Europa centrale e orientale, dall'altro. Ai fini dell'attuazione delle concessioni previste dalle decisioni 2005/430/CE<sup>(3)</sup> e 2005/431/CE<sup>(4)</sup> del Consiglio e della Commissione relative alla conclusione di protocolli aggiuntivi agli accordi europei che istituiscono un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, è opportuno aprire nuovi contingenti tariffari di importazione e aumentare alcuni dei contingenti esistenti a decorrere dal 1° luglio 2005, data dell'entrata in vigore dei protocolli aggiuntivi.

(2) Il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio<sup>(5)</sup> prevede che il contingente n. 09.1302 applicabile a taluni prodotti agricoli originari di Israele sia gestito in base al principio «primo arrivato, primo servito», conformemente agli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istitui-

sce il codice doganale comunitario<sup>(6)</sup>. È opportuno tener conto di detto contingente nel regolamento (CE) n. 2535/2001.

- (3) L'allegato XII del regolamento (CE) n. 2535/2001 contiene un riferimento all'organismo di Cipro competente per il rilascio dei certificati; in considerazione dell'adesione di Cipro all'Unione europea, occorre sopprimere tale riferimento.
- (4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2535/2001.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è modificato come segue:

- 1) Nell'articolo 5, il testo della lettera b), è sostituito dal seguente:
- «b) contingenti previsti dalle decisioni 2005/430/CE<sup>(\*)</sup> e 2005/431/CE<sup>(\*\*)</sup> del Consiglio e della Commissione;

<sup>(\*)</sup> GU L 155 del 17.6.2005, pag. 1.

<sup>(\*\*)</sup> GU L 155 del 17.6.2005, pag. 26.»

- 2) L'articolo 19 bis è modificato come segue:

- a) Il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nel quadro dei contingenti previsti dai regolamenti (CE) n. 312/2003<sup>(\*)</sup> e (CE) n. 747/2001<sup>(\*\*)</sup> del Consiglio e figuranti nell'allegato VII bis del presente regolamento, si applicano gli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

<sup>(\*)</sup> GU L 46 del 20.2.2003, pag. 1.

<sup>(\*\*)</sup> GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2.»

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

<sup>(2)</sup> GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 810/2004 (GU L 149 del 30.4.2004, pag. 138).

<sup>(3)</sup> GU L 155 del 17.6.2005, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 155 del 17.6.2005, pag. 26.

<sup>(5)</sup> GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 503/2005 della Commissione (GU L 83 del 1.4.2005, pag. 13).

<sup>(6)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 (GU L 148 dell'11.6.2005, pag. 5).

b) Il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'applicazione dell'aliquota ridotta del dazio doganale è subordinata alla presentazione della prova dell'origine rilasciata in applicazione dell'allegato III dell'accordo con la Repubblica del Cile o del protocollo n. 4 dell'accordo con Israele.»

3) La parte B dell'allegato I è sostituita dal testo riportato nell'allegato I del presente regolamento.

4) L'allegato VII bis è sostituito dal testo riportato nell'allegato II del presente regolamento.

5) Nell'allegato XII è soppressa la riga riguardante Cipro.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1, punti (1) e (3), si applicano a decorrere dal 1° luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 2005.

*Per la Commissione*  
Mariann FISCHER BOEL  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO I

## «LB

## CONTINGENTI TARIFFARI NEL QUADRO DEGLI ACCORDI EUROPEI TRA LA COMUNITÀ E LA BULGARIA E LA ROMANIA

## 1. Prodotti originari della Romania

N. del contingente	Codici NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF)	Quantitativi (in tonnellate)	
				Contingente annuo dall'1.7.2005 al 30.6.2006	Incremento annuo a partire dal 1° luglio 2006
09.4771	0402 10 19	Latte scremato in polvere	Esenzione	1 500	0
	0402 21 11				
	0402 21 19	Latte in polvere intero	Esenzione	1 500	0
	0402 21 91				
09.4772	0403 10 11	Yogurt non aromatizzati  Altri, non aromatizzati	Esenzione	1 000	0
	0403 10 13				
	0403 10 19				
	0403 10 31				
	0403 10 33				
	0403 10 39				
	0403 90 11				
	0403 90 13				
	0403 90 19				
	0403 90 31				
	0403 90 33				
	0403 90 39				
	0403 90 51				
	0403 90 53				
0403 90 59					
0403 90 61					
0403 90 63					
0403 90 69					
09.4758	0406	Formaggi e latticini	Esenzione (2)	3 000	200

## 2. Prodotti originari della Bulgaria

N. del contingente	Codici NC	Designazione delle merci <sup>(1)</sup>	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF)	Quantitativi (in tonnellate)	
				Contingente annuo dall'1.7.2005 al 30.6.2006	Incremento annuo a partire dal 1° luglio 2006
09.4773	0402 10	Latte scremato in polvere	Esenzione <sup>(2)</sup>	3 300	300
	0402 21	Latte in polvere intero, senza aggiunta di zuccheri	Esenzione <sup>(2)</sup>		
09.4675	0403 10 11	Yogurt non aromatizzati	Esenzione	770	70
	0403 10 13				
	0403 10 19				
	0403 10 31				
	0403 10 33				
09.4660	0403 10 39				
	0406	Formaggi e latticini	Esenzione <sup>(2)</sup>	7 000	300

<sup>(1)</sup> Ferme restando le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione dei prodotti deve essere considerata di valore puramente indicativo poiché, nel contesto del presente allegato, l'applicabilità del regime preferenziale è determinata dalla rilevanza dei codici NC. Quando sono menzionati codici ex NC, l'applicabilità del regime preferenziale è determinata in base al codice NC e alla designazione corrispondente, congiuntamente considerate.

<sup>(2)</sup> Questa concessione si applica soltanto ai prodotti che non fruiscono di alcuna sovvenzione all'esportazione.<sup>»</sup>



## ALLEGATO II

## «ALLEGATO VII bis

## 1. Contingente tariffario nel quadro dell'allegato I dell'accordo di associazione con la Repubblica del Cile

Numero del contingente	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% del dazio NPF)	Quantità annue (in t) (base = anno civile)	
				Dall'1.2.2003 al 31.1.2.2003	2004
09.1924	0406	Formaggi e latticini	Esenzione	1 375	1 500
					Incremento annuo a partire dal 2005 75

## 2. Contingente tariffario nel quadro dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 747/2001 riguardante taluni prodotti agricoli originari di Israele

Numero del contingente	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile	Quantità annue (in t) (base = anno civile)		
				2004	2005	2006
09.1302	0404 10	Siero di latte, modificato o non	Esenzione	824	848	872
						A partire dal 2007 896

(1) Ferme restando le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione dei prodotti deve essere considerata di valore puramente indicativo poiché, nel contesto del presente allegato, l'applicabilità del regime preferenziale è determinata dalla rilevanza dei codici NC. Quando sono menzionati codici ex NC, l'applicabilità del regime preferenziale è determinata in base al codice NC e alla designazione corrispondente, congiuntamente considerate.»

**REGOLAMENTO (CE) N. 1037/2005 DELLA COMMISSIONE****del 1° luglio 2005****recante misure di emergenza per la protezione e la ricostituzione dello stock di acciuga nella sottozona CIEM VIII**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Recenti informazioni scientifiche provenienti dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) indicano la necessità di adottare provvedimenti urgenti per la protezione e la ricostituzione dello stock di acciuga nella sottozona CIEM VIII. Occorre pertanto vietare le attività di pesca in questione per un periodo di tre mesi, con effetto immediato.
- (2) Durante il periodo di chiusura, la Commissione valuterà se sia il caso di riconsiderare il provvedimento di chiu-

sura, previa consultazione del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca.

- (3) È quindi opportuno che la Commissione adotti, di propria iniziativa, misure di emergenza per proteggere lo stock di acciuga,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

È vietata la pesca dell'acciuga nella sottozona CIEM VIII. È inoltre vietato detenere a bordo, trasbordare o sbarcare acciughe catturate nella sottozona CIEM VIII dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica per un periodo di tre mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 2005.

*Per la Commissione*

Joe BORG

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1038/2005 DELLA COMMISSIONE**  
**del 1° luglio 2005**  
**che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2771/1999 prevede che gli acquisti vengano aperti o sospesi dalla Commissione in uno Stato membro non appena si constata che per due settimane consecutive il prezzo di mercato di tale Stato membro si situa, a seconda dei casi, ad un livello inferiore oppure pari o superiore al 92 % del prezzo di intervento.

- (2) L'ultimo elenco degli Stati membri nei quali è sospeso l'intervento è stato fissato dal regolamento (CE) n. 947/2005 della Commissione <sup>(3)</sup>. Questo elenco dev'essere modificato per tener conto dei nuovi prezzi di mercato comunicati dalla Svezia in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2771/1999. Per motivi di chiarezza, occorre sostituire tale elenco e abrogare il regolamento (CE) n. 947/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli acquisti di burro, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono sospesi in Belgio, Danimarca, a Cipro, in Ungheria, a Malta, in Grecia, Lussemburgo, nei Paesi Bassi, in Austria, Slovenia, Finlandia e nel Regno Unito.

*Articolo 2*

Il regolamento (CE) n. 947/2005 è abrogato.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 2 luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 2005.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

<sup>(2)</sup> GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).

<sup>(3)</sup> GU L 160 del 23.6.2005, pag. 12.

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**  
**del 24 giugno 2005**  
**recante nomina di un membro al Comitato delle regioni**  
(2005/478/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo britannico,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 gennaio 2002, il Consiglio ha adottato la decisione 2002/60/CE <sup>(1)</sup> recante nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2002 al 25 gennaio 2006.
- (2) Un seggio di membro del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Derek BODEN,

DECIDE:

*Articolo 1*

È nominato membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, ossia sino al 25 gennaio 2006:

il sig. Dave QUAYLE  
Member of the North West Regional Assembly  
Trafford Metropolitan Borough Council  
in sostituzione del sig. Derek BODEN.

*Articolo 2*

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa ha effetto alla data dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 2005.

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
L. LUX

---

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**  
**del 24 giugno 2005**  
**recante nomina di un supplente al Comitato delle regioni**  
(2005/479/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo britannico,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 gennaio 2002, il Consiglio ha adottato la decisione 2002/60/CE <sup>(1)</sup> recante nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2002 al 25 gennaio 2006.
- (2) Un seggio di supplente del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito al decesso della sig.ra Ruth BAGNALL,

DECIDE:

*Articolo 1*

È nominata supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, ossia sino al 25 gennaio 2006:

la sig.ra Sharon TAYLOR  
Member of the East of England Regional Assembly  
(Stevenage Borough Council)  
in sostituzione della sig.ra Ruth BAGNALL.

*Articolo 2*

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa ha effetto alla data dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 2005.

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
L. LUX

---

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2004

relativa alle cause COMP/D2/32448 e 32450 *Compagnie Maritimes Belge SA* (Seguito alla sentenza della Corte di giustizia del 16 marzo 2000)

[notificata con il numero C(2004) 1779]

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(2005/480/CE)

### I. INTRODUZIONE

- (1) Il 30 aprile 2004, la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 82 del trattato CE, che prevedeva l'imposizione di un'ammenda di 3 400 000 EUR alla società marittima di Anversa *Compagnie Maritimes Belge SA* (di seguito «CMB»). In conformità delle disposizioni dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato <sup>(1)</sup>, la Commissione pubblica con la presente il nome della parte interessata e il contenuto essenziale della decisione, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei propri segreti aziendali. Una versione non riservata del testo integrale della decisione è disponibile nelle lingue facenti fede della causa e nelle lingue di lavoro della Commissione, sul sito della direzione generale della Concorrenza [http://europa.eu.int/comm/competition/index\\_en.html](http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html).

### II. PROCEDIMENTO

- (2) La decisione costituisce un seguito alla cosiddetta causa *Cewal*, in cui la Commissione ha inflitto ammende ai membri della conferenza marittima *Associated Central West Africa Lines* (di seguito «*Cewal*») per infrazione dell'articolo 86 del trattato CE (attualmente articolo 82, indicato qui di seguito come tale).
- (3) Nella decisione 93/82/CEE della Commissione <sup>(2)</sup> (di seguito «decisione originale») la Commissione ha stabilito, inter alia, che *Cewal* e altre due conferenze marittime, *Cowac* e *Ukwal*, nonché le imprese ad esse aderenti hanno violato le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CE (attualmente articolo 81 paragrafo 1, indicato qui di seguito come tale). Inoltre, commettendo tre diverse forme di abuso di posizione dominante, le imprese aderenti a *Cewal* hanno violato anche l'articolo 82 del trattato CE. È stato ordinato alle imprese in oggetto di porre fine alle infrazioni.
- (4) Nella decisione originale, la Commissione ha inflitto ammende per infrazione dell'articolo 82 del trattato CE a quattro delle imprese aderenti a *Cewal*. Un'ammenda di 9,6 milioni di ECU è stata inflitta a *CMB*.
- (5) Queste quattro società e *CMBT*, una controllata di *CMB*, hanno presentato ricorso per l'annullamento della decisione originale al Tribunale di primo grado (di seguito «Tribunale»). Nella sua sentenza dell'8 ottobre 1996 <sup>(3)</sup> (di seguito «sentenza del Tribunale»), il Tribunale ha respinto il ricorso. Esso ha però ridotto le ammende. L'ammenda di *CMB* è stata ridotta a 8 640 000 ECU.

<sup>(1)</sup> GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 411/2004 (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 34 del 10.2.1993, pag. 20.

<sup>(3)</sup> Cause riunite T-24/93, T-25/93, T-26/93 e T-28/93, *CMB, CMBT e Dafra-Lines contro Commissione*, [1996] ECR II-1201.

- (6) CMB, CMBT e una seconda impresa cui era stata inflitta un'ammenda, Dafra-Lines A/S, hanno presentato ricorso contro la sentenza del Tribunale. Nella sua sentenza del 16 marzo 2000 <sup>(1)</sup> (di seguito «sentenza della Corte»), la Corte di giustizia europea (di seguito «la Corte») ha respinto tutte le censure addotte quanto al merito della decisione iniziale;
- ma ha annullato gli articoli della decisione originale che infliggevano le ammende, e
  - ha considerato irricevibile il resto del ricorso.
- (7) L'annullamento è stato giustificato dal fatto che, nella comunicazione degli addebiti, la Commissione non aveva indicato chiaramente:
- che intendeva infliggere ammende a ciascun membro di Cewal, e
  - che gli importi delle ammende sarebbero stati fissati sulla base di una valutazione della partecipazione di ciascuna società al comportamento che costituiva la presunta infrazione.
- (8) Il 16 aprile 2003, la Commissione ha inviato a CMB una nuova comunicazione degli addebiti in cui la informava della propria intenzione di adottare una nuova decisione con cui si infliggevano ammende per le infrazioni accertate nella decisione originale. In tale comunicazione degli addebiti, la Commissione informava esplicitamente CMB della propria intenzione di infliggerle ammende a titolo individuale e del fatto che l'importo dell'ammenda inflitta sarebbe fissato sulla base di una valutazione della partecipazione di ciascuna società al comportamento che costituiva l'infrazione.

### III. LA DECISIONE

- (9) La presente decisione si basa sulle conclusioni sostanziali della decisione originale. Vi si dichiara esplicitamente che non è intesa a completare o modificare i fatti presentati o le infrazioni accertate nella suddetta decisione originale. In tale prospettiva, la decisione contiene solo una sintesi descrittiva degli elementi della decisione originale che costituiscono la base delle infrazioni ivi accertate e una descrizione delle modalità di valutazione di tali elementi da parte del Tribunale e della Corte.
- (10) Nella decisione originale, la Commissione rilevava che i membri di Cewal detenevano una posizione dominante congiunta sulle rotte fra i porti dello Zaire e quelli del Nord Europa e che, al fine di estromettere altre due società concorrenti, avevano abusato di tale posizione dominante:
- insistendo sulla attuazione di un accordo di esclusività fra Cewal e un organismo quasi governativo dello Zaire (Ogefrem),
  - utilizzando sistematicamente «navi da combattimento» (fighting ships), e
  - imponendo accordi di fedeltà al 100 % e redigendo liste nere per potere esercitare rappresaglie nei confronti degli utilizzatori che facevano ricorso a imbarcazioni indipendenti.
- (11) Dalla valutazione giuridica emerge che per la Commissione gli elementi della decisione originale, quanto all'esistenza, il carattere e la portata delle infrazioni,
- sono res judicata, oppure
  - hanno acquisito carattere definitivo in quanto è scaduto ormai da tempo il termine per presentare ricorso contro di essi.

<sup>(1)</sup> Cause riunite C-395/96 P e C-396/96 P, CMB, CMBT e Dafra-Lines contro Commissione, [2000] ECR I-1365.

(12) Per quanto riguarda la valutazione giuridica della situazione dal punto di vista delle ammende, la posizione adottata è che CMB ha avuto la possibilità di presentare una difesa adeguata riguardo all'imposizione dell'ammenda e agli elementi invocati a tale scopo.

(13) Quanto ai termini di prescrizione, si è stabilito che non è scaduto né il termine di cinque anni né quello di dieci anni previsti dal regolamento (CEE) n. 2988/74 del Consiglio <sup>(1)</sup> e la Commissione ha pertanto facoltà di imporre una nuova ammenda.

#### IV. L'AMMENDA

(14) La Commissione ritiene necessario infliggere a CMB un'ammenda ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio <sup>(2)</sup> per le infrazioni dell'articolo 82 del trattato CE accertate nella decisione originale.

(15) La presente decisione si basa sulle considerazioni della decisione originale relative all'imposizione, al livello e alla ripartizione delle ammende, nonché sulle osservazioni formulate in merito dal Tribunale.

(16) L'ammenda inflitta si basa anche sugli orientamenti del 1998. Per stabilire l'importo corrispondente alla gravità delle infrazioni, si è tenuto conto della loro natura e del loro impatto reale sul mercato, nonché del mercato geografico rilevante.

(17) Il mercato geografico rilevante è il mercato dei servizi marittimi fra i porti del Nord Europa e dello Zaire.

(18) Le infrazioni dell'articolo 82 del trattato CE commesse da CMB e dagli altri membri di Cewal sono gravi in quanto hanno consentito a quest'ultima di mantenere un quasi monopolio sulle sue rotte da e verso lo Zaire. Esse inoltre avevano lo scopo di estromettere dal mercato l'unico concorrente.

(19) Si è tenuto conto anche del fatto che il presidente e il segretario di Cewal erano quadri di CMB e che Cewal aveva il proprio ufficio nella sede di CMB.

(20) Nella sua sentenza, il Tribunale ha giudicato che, a scopo deterrente, la Commissione era legalmente autorizzata a tenere conto del fatto che le imbarcazioni del gruppo CMB trasportavano, al momento dell'adozione della decisione originale, la quasi totalità dei carichi della conferenza. Poiché tuttavia tale circostanza specifica non si applica al momento dell'adozione della presente decisione, non se ne è tenuto conto in quest'ultima ai fini del calcolo dell'ammenda.

(21) Sulla base delle considerazioni che precedono, la Commissione ha stabilito un importo base di 1 milione di EUR per ciascuna infrazione.

(22) Tali importi di base sono stati maggiorati rispettivamente del 20 %, 15 % e 20 % per tenere conto della durata delle infrazioni.

(23) In considerazione del lasso di tempo trascorso dalla cessazione del comportamento in questione, nonché di quello trascorso fra la sentenza della Corte e la comunicazione degli addebiti nell'aprile 2003, ciascuno dei tre importi suddetti è stato ridotto di 50 000 EUR.

(24) L'ammenda inflitta dalla Commissione ammonta così a 3,4 milioni di EUR.

---

<sup>(1)</sup> GU L 319 del 29.11.1974, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1/2003.

<sup>(2)</sup> GU L 378 del 31.12.1986, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1/2003.